CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FOA e LAMA

Presentata il 14 aprile 1965

Riduzione dell'orario di lavoro per i portieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riproduce ed aggiorna, per quanto attiene all'orario di lavoro, la proposta di legge n. 2754 presentata nel corso della terza legislatura. Essa mira fondamentalmente ad aggiornare le disposizioni vigenti che disciplinano il lavoro dei portieri alle attuali condizioni in cui quella categoria esplica le sue mansioni.

Anzitutto, l'orario di lavoro stabilito dal contratto nazionale collettivo corporativo del 30 aprile 1938 per i portieri, modificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 12 luglio 1962, si appalesa particolarmente gravoso, sia per la mole di lavoro che in numerosi casi incombe al portiere, specie negli edifici di altezza particolarmente elevata e in quelli muniti di citofono o di centralino telefonico, sia perché rende praticamente impossibile al portiere disporre del tempo libero – oramai diventato una esigenza viva – per il disbrigo di faccende di indole familiare ed anche per il sodisfacimento di interessi ricreativi e culturali. Per cui una riduzione dell'orario di lavoro si rende necessaria, in armonia con tutto l'orientamento attuale della legislazione del lavoro e della stessa contrattazione collettiva. Anche una riduzione dell'orario di lavoro nei giorni festivi appare necessaria per consentire ai portieri e ai loro familiari un minimo di effettivo riposo settimanale.

Onorevoli colleghi, con queste finalità la presente proposta di legge riduce, nel suo articolo unico, la durata massima della giornata di lavoro dei portieri a tredici ore nei giorni feriali e a sette ore nei giorni festivi, prevedendo un compenso per le ore straordinarie, non inferiore al 25 per cento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e comminando ammende per le contravvenzioni.

Tali sono, onorevoli colleghi, i criteri e le norme della presente proposta di legge. Esse rispondono, come appare evidente, ad esigenze di equità che il proponente si augura farete vostre, contribuendo con il vostro voto alla sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La durata massima normale della giornata di lavoro dei portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

ed altri usi, compresi gli immobili di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari, non potrà eccedere le 13 ore al giorno nei giorni feriali e le 7 ore al giorno nei giorni festivi, ivi comprese le eventuali ore di lavoro effettuate dai sostituti dei portieri stessi.

In caso di prolungamento dell'orario di cui al comma precedente, spetterà al portiere un compenso per le ore straordinarie, con un aumento di retribuzione non inferiore al 25 per cento della retribuzione dovuta per il lavoro ordinario.

Le contravvenzioni alle norme di cui ai precedenti commi da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000.